

Donata Degrassi
**Dai confini dei villaggi ai confini politici.
L'area friulana nel tardo medioevo**

Estratto da
Distinguere, separare, condividere.
Confini nelle campagne dell'Italia medievale
a cura di Paola Guglielmotti

Reti Medievali Rivista, VII - 2006/1 (gennaio-giugno)
<http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Degrassi.htm>



Dai confini dei villaggi ai confini politici. L'area friulana nel tardo medioevo

di Donata Degrassi

1. Le controversie confinarie: uno sguardo d'insieme

Una ricerca generale sui processi di individuazione e definizione dei confini tra le comunità di villaggio nell'attuale area friulana durante il medioevo è un lavoro ancora in gran parte da compiere¹. La tematica si presenta peraltro di particolare interesse sia per l'intrecciarsi e il sovrapporsi in quest'area di ambiti di dominio diversi – patriarcato di Aquileia, contea di Gorizia, corpo separato di Pordenone appartenente ai duchi d'Austria e terre soggette a vari signori² – sia per comprendere l'ambito d'azione delle comunità di villaggio e l'interazione di queste con i poteri dominanti sul territorio³.

Per tali ragioni ho preferito procedere a uno spoglio piuttosto ampio di documenti editi e inediti, ricorrendo alle principali sillogi per l'edito⁴ e a sondaggi mirati per l'inedito. Questo lavoro mi ha permesso di enucleare un gruppo abbastanza nutrito di controversie relative a confini tra villaggi o contese tra comunità di villaggio e signori per l'utilizzo di aree incolte, in un arco cronologico che ha coperto i secoli XIII-XV. Ho cercato dunque di valutare in modo complessivo, anche se necessariamente sintentico, questa iniziale setacciata di materiale, prima di passare a descrivere qualche caso specifico, scelto come particolarmente esemplificativo per illustrare le problematiche connesse alla percezione dei confini e alle modalità di trattamento dei conflitti. La visione d'insieme resta comunque sullo sfondo e consente di contemperare quello che è stato definito l'affondo «alla scala topografica»⁵ – necessariamente circoscritto e peculiare al singolo caso trattato – con un'indagine più ampia che permetta di verificare consonanze e differenze nel corso del tempo in una dimensione per lo meno di respiro regionale. È infatti opportuno, a mio avviso, introdurre un elemento di contestualizzazione, soprattutto cronologica, in una materia che altrimenti, per le caratteristiche sostanzialmente uniformi

con cui si presenta nel corso del tempo, sembra non subire modificazioni e ripresentarsi inalterata epoca dopo epoca.

Nell'analizzare le testimonianze, ho tenuto presente una serie di quesiti, rispetto ai quali ho cercato di verificare sia le consonanze che le discrepanze, in modo da utilizzare criteri non difforni di valutazione rispetto a vicende che inevitabilmente si presentano come peculiari quando si entra nel dettaglio delle questioni discusse. Le domande che mi sono poste sono state fondamentalmente le seguenti: innanzitutto, mi sono chiesta quando e perché insorgono i conflitti confinari e a quali bisogni risponde la necessità di delineare un confine. Successivamente, ho cercato di capire come viene materialmente tracciato il confine, come si procede in caso di contestazione del tracciato e quali figure sono chiamate a esprimersi in merito; e ciò nella convinzione che non si tratti di meri passaggi fattuali, ma di elementi importanti per cogliere relazioni e significati sottesi a queste procedure. Ancora, mi sono domandata se il confine venga percepito come una linea o come una zona, il che mi ha condotto a verificare come si costruisce lo spazio territoriale di un villaggio, in base a quali parametri e con quali limiti.

La ricognizione preliminare mi ha dunque condotto a riconoscere in prima approssimazione due fasi, che sembrano presentare caratteristiche parzialmente diverse: in un periodo che si colloca tra il Duecento e il pieno Trecento, sono presenti soprattutto controversie relative alla definizione dei confini tra comunità di villaggio, in un'ottica che sembra soprattutto di affermazione dell'identità collettiva, di riconoscimento dell'ambito territoriale su cui essa si proietta, di separazione e distinzione rispetto alle comunità confinanti nonché di limitazione delle loro eventuali ingerenze. Nella successiva fase che decorre dal terzo-quarto decennio del Quattrocento, si assiste un generalizzato moltiplicarsi delle contese confinarie in generale, e di quelle tra comunità e signori in particolare. Come si specificherà meglio più avanti, ciò pare legato, da un lato, agli strascichi di decenni di guerre, epidemie, devastazioni e abbandoni dei coltivi che avevano stravolto il quadro insediativo nelle campagne, non meno tuttavia che al cambio di sovranità istituzionale e allo scatenarsi dei processi di costruzione delle giurisdizioni territoriali da parte dei signori. Il problema delle delimitazioni confinarie assume dunque, in questo periodo, una declinazione diversa.

2. *Le comunità di villaggio e la costruzione del loro territorio*

Gli episodi di controversie confinarie due-trecenteschi vedono impegnate in genere comunità limitrofe che non sempre si trovano in situazione di conflitto aperto, quanto piuttosto di definizione e riconoscimento dei reciproci spazi di dominio e sfruttamento. Gli aspetti economici, legati in genere all'usufrutto di boschi e pascoli, sono quelli su cui solitamente verte l'attenzione, e che spesso si pongono all'origine della controversia o della richiesta di delimitazione dei confini. Non si trattava certo di questioni di poco conto, dal momento che «lo sfruttamento del patrimonio collettivo rappresentava il

fondamento materiale della coesione della comunità»⁶. In quest'ottica l'individuazione delle aree – in genere incolte – di godimento collettivo e la loro protezione nei confronti degli uomini estranei al villaggio, costituiva un momento essenziale nella definizione dell'identità della comunità e nell'affermazione della sua potestà ordinatrice rispetto al territorio di propria pertinenza.

Al riguardo, molto interessante appare un documento del 1267 che riporta una sentenza di definizione confinaria relativa a diverse comunità di villaggio – Osoppo, Cornino, Peglons, Avasinis, Trasaghis e Braulins – tutte appartenenti al plebanato di Osoppo⁷. Non si tratta di una suddivisione del territorio plebanale a seguito dell'erezione di nuove pievi o parrocchie: l'unità della circoscrizione ecclesiastica non viene toccata⁸. Si avverte invece il bisogno di definire con chiarezza gli ambiti di usufrutto degli incolti, ubicati «tam in montibus quam in planitie Tulmenti» in ordine al compimento di quelle attività che denotano il pieno dominio e godimento del territorio, vale a dire «pascolare, secare, arare, buscare et alia utilia facere». Al fine di comporre le differenze e di emanare una sentenza definitiva, i rappresentanti delle diverse comunità danno completo mandato «discernendi, determinandi seu sententiandi et confines declarandi, de iure vel de facto» a due autorevoli personaggi, scelti quali arbitri tra le parti: i nobili Francesco della Torre e Giovanni di Buia, che ricoprivano l'importante carica pubblica di Gastaldi patriarcali, l'uno per la Carnia e l'altro per il distretto di Buia. Costoro, dopo aver ascoltato le parti e aver interrogato gli uomini dei villaggi in causa e quelli dei vicini paesi di Allesso, Somplago e Cavazzo, appartenenti alla limitrofa pieve di Cavazzo⁹ – escussione che non viene riportata nel documento – stabilirono i confini entro i quali le diverse comunità di villaggio potevano sfruttare gli incolti:

primo incipiendo a Valat de Braulin et Custaltoriam, transeundo in plano de Bordan et transeundo ultra Tulmentum a Barum generalem et a Lapidem Album positum in campo et transeundo per campum a Lapidem Pilosum apud Tulmentum et transeundo versus Curninum erando per Costam Longam et transeundo per Prat de Lauch transeundo per cimiterium de Setula, transeundo a Nugaratium versus Aquam Arçini transeundo a Forcam de Scuras, ascendendo per Iof et descendendo per Mij usque a cimiterium de Mii, qui est infra Casaret et Ambula, transeundo per Iof de Cargnul et transeundo per Val de Manaria a *** de Perulat et a Claputium de Carevales, ascendendo per montem de Braulins et transeundo a Custolatoriam transeundo in planitie de Bordan¹⁰.

Non è il caso, in questa sede analizzare in maniera approfondita i dettagli del documento, entrando nella specifica microtoponimia delle località annoverate; preme invece sottolineare alcuni punti che rivestono caratteristiche di ordine generale. L'area interessata dalla confinazione è assai ampia e viene definita da una sorta di perimetro ottenuto elencando via via le microlocalità che da questo vengono toccate, annoverate – a quanto risulta dal riscontro con i toponimi tuttora in uso¹¹ – secondo la sequenza che realmente si incontra¹². Non si dà luogo invece a un tracciato confinario propriamente detto, realizzato mediante segni impressi su alberi o rocce, posizionamento di pietre o altri segnali, o realizzato in altro modo. Gli unici elementi confinari puntuali fanno riferimento a due massi, definiti «album» e «pilosum»¹³, situati nell'ampio

letto ghiaioso del Tagliamento, dove altrimenti è difficile reperire altri elementi identificabili con certezza e aventi carattere di stabilità. Il confine – par di capire – non è percepito quindi come una linea esatta e incontrovertibile, ma come ambito di appartenenza, che tocca o include aree di ampiezza non precisata, conosciute e frequentate dagli abitanti delle comunità di villaggio che a esse hanno attribuito un nome, un microtoponimo.

Si rileva la tendenza a utilizzare in genere come elementi discriminanti le creste montuose, piuttosto che il tracciato dei corsi d'acqua¹⁴. Ciò avviene non solo, probabilmente, perché il loro profilo è ben riconoscibile e resta immutato, pur nel cangiare della memoria umana e nel variare delle appartenenze politiche e istituzionali¹⁵. È possibile – a mio avviso – riconoscere in ciò anche un elemento di funzionalità rispetto alle attività umane, che si svolgevano principalmente nei fondovalli o, al più, sulle pendici dei monti. Le creste, alte e in genere rocciose, ne restavano al di fuori e dunque il confine che ivi correva non interferiva con gli utilizzi concreti del territorio e aveva quindi meno probabilità di venir contestato e posto in discussione. L'area citata nel documento è comunque troppo estesa e soprattutto troppo accidentata per essere effettivamente percorsa in occasione dell'emissione della sentenza. D'altra parte l'elencazione in ordine sequenziale dei toponimi e l'uso di verbi quali «transeundo», «ascendendo», «discendendo», sembra riferirsi a un percorso vero e proprio. Pare probabile quindi che la sentenza, emessa in tale circostanza, recepisce le indicazioni che venivano dagli uomini che quel territorio conoscevano bene e lo frequentavano abitualmente.

Nonostante i confini che vengono definiti siano quelli del plebanato di Osoppo, la circoscrizione religiosa – come si è detto – non è affatto posta in discussione, né la definizione dei confini chiama in causa i rapporti con le pievi confinanti, come quelle, assai popolose e dense di centri abitati, di Gemona o Buia. Sono chiamati a intervenire, in funzione testimoniale ma forse anche per dare il loro assenso alla definizione confinaria, solo i rappresentanti delle comunità di Alesso e Somplago, facenti parti del plebanato di Cavazzo con cui quello di Osoppo confina a settentrione. È probabile che ciò sia dovuto al fatto che su quel versante – estremamente accidentato e ancor oggi coperto da vasti boschi e privo di luoghi abitati – non si era dato luogo precedentemente a un riconoscimento puntuale dei confini plebanali. La circoscrizione ecclesiastica infatti faceva riferimento essenzialmente ai centri abitati e alle cappelle che ivi si trovano, mentre minor peso rivestiva il territorio privo di insediamenti umani. In ogni caso si evidenzia il ruolo fondamentale della pieve quale centro primario di inquadramento del territorio, oltre che come riferimento religioso, e emerge con forza la stretta connessione dei legami che serravano tra loro i membri della comunità sul piano della vita in tutti i suoi aspetti, da quello economico, a quello giuridico, allo spirituale¹⁶. Ciò sembra tanto più significativo in una realtà, qual era quella in discussione, formata da situazioni assai diverse e disparate, vale a dire Osoppo, grossa borgata posta in pianura, in prossimità del Tagliamento, sulla grande direttrice di comunicazione che raccorda i paesi d'Oltralpe con

il mare, e i villaggi dell'area pedemontana e montana, piuttosto isolati e lontani dalle vie di comunicazione.

All'interno del territorio più sopra definito, le varie comunità di villaggio avrebbero dovuto «in simul, pacifice et humane»¹⁷ pascolare, tagliare fieno, raccogliere legna, arare e pescare «tam in montibus quam in planitis, tam pratis quam silvis et locis pasculandis, tam in Tulmento quam in seletto Tulmenti». L'insistenza con cui nel documento ricorre l'endiadi «tam in montibus quam in planitie Tulmenti» induce a pensare che proprio nell'utilizzo da parte di tutte le comunità di villaggio dei due diversi ambienti naturali, stia una delle chiavi di comprensione delle regioni che dettero luogo alla controversia. Una diversità ambientale che risultava complementare e che dunque era funzionale all'integrazione delle carenti risorse alimentari della montagna, la cui importanza era rilevante soprattutto per attività come quella dell'allevamento – fondamentale nell'economia dell'area – che si dislocava stagionalmente tra i pascoli della pianura e quelli delle quote più elevate.

Il caso di definizione confinaria qui riassunto, assieme agli altri che si ritrovano in questo periodo, risulta utile anche per chiarire un altro punto controverso. La spiegazione frequentemente offerta, secondo la quale i conflitti tra villaggi vicini in merito dell'usufrutto degli incolti si farebbero più frequenti nel tardo medioevo per la maggiore pressione antropica sul territorio e la conseguente riduzione a coltura di gran parte dei tratti incolti, mostra qui tutta la sua inconsistenza. Nella fattispecie il territorio in questione – montuoso e accidentato – è ancor oggi quasi totalmente privo di insediamenti e coperto da boschi, prati e pascoli, realtà evocate anche dai toponimi menzionati. Più che la pressione antropica, pare piuttosto che sia la crescita delle comunità di villaggio sul piano giurisdizionale, l'acquisizione della consapevolezza dei diritti che si potevano esercitare e delle attribuzioni su cui si aveva competenza, che porta al bisogno di definire con maggior precisione le aree su cui si estende il controllo della comunità stessa.

Possiamo dunque individuare la costruzione della dimensione territoriale delle comunità di villaggio in area friulana in un arco cronologico che si situa tra la metà del secolo XIII e la metà del XIV. È in questa fase che viene a formarsi un rapporto preciso che lega tra loro i luoghi del territorio agli individui che compongono la comunità, prescindendo dunque dalla dipendenza dei singoli *vicini* all'uno o all'altro signore o dalle appartenenze giurisdizionali. Sono le prerogative e le azioni che i membri della comunità concretamente esercitano sul territorio, e in particolare è proprio l'utilizzo delle risorse offerte dagli incolti, a dare concretezza alla rete di relazioni che compongono la comunità, creando un legame biunivoco di appartenenza reciproca tra uomini e territorio: si fa parte di una certa comunità rurale – come risulta chiaro da molte deposizioni testimoniali – in quanto si può far legna, pascolare e utilizzare in altro modo i suoi incolti. Per converso, quando, in seguito a una grave colpa, come l'omicidio o il ferimento, si viene allontanati dal villaggio, si viene esclusi da tale fruizione. L'esclusione segnalava la gravità dell'atto commesso, che costituiva una lacerazione del tessuto relazionale che connetteva l'indi-

viduo alla comunità di villaggio, e costituiva nel contempo, per il venir meno dei vantaggi che offriva, una pena da scontare¹⁸. Questa potestà ordinatrice della comunità sullo spazio territoriale sottoposto al proprio controllo viene in genere fatta risalire, nei documenti, a tempi immemorabili e dunque fuori da una precisa cronologia. In realtà, è spesso frutto di interventi dinamici che vanno a modificare situazioni consolidate da tempo e che rispondono alla necessità – che dà poi origine alla gran parte delle vertenze – di differenziarsi e separarsi dalle comunità circostanti, affermando il proprio dominio su di un'area le cui risorse si vogliono riservare esclusivamente agli appartenenti alla medesima *vicinia*. È questo il caso, a esempio, di una controversia che oppone nel 1321 Pagnacco a Lumignacco, nel corso della quale i testimoni attestano chiaramente che il problema si era posto in tempi recenti – chi diceva da otto anni chi solo da due – mentre in precedenza «ab illo tempore pascuaverunt et consueverunt pascuare communiter in simul in dicto pascuo»¹⁹.

3. *Confini di villaggio e confini politici: nuove interferenze*

Le controversie confinarie si accesero e moltiplicarono negli anni Venti e Trenta del Quattrocento, in un momento che seguiva, non a caso, la conquista veneziana del Friuli (1420), vale a dire un cambio dei vertici del potere che lasciava spazio per eventuali modifiche dello *status quo*. Ma quel torno di tempo significava anche la conclusione di un periodo, durato almeno una ventina d'anni e anche più, di guerre, violenze, torbidi ed episodi bellici²⁰, una situazione di crisi contingente che si connetteva però a una fase regressiva dal punto di vista demico²¹. Tutto ciò aveva contribuito potentemente a modificare l'assetto del territorio e soprattutto aveva sconvolto il suo ordinato e regolare sfruttamento, secondo modalità tramandate generazione dopo generazione. Terre prima coltivate erano diventate incolti, spesso sfruttati come tali da chi non ne era né il proprietario né il concessionario diretto²². I proprietari lontani e assenteisti – enti ecclesiastici e signori laici, titolari di domini dispersi su tutto l'ambito regionale – in molti casi avevano perso il controllo effettivo sui propri beni²³ e il passaggio sotto una diversa sovranità, da quella patriarchina a quella veneziana, rischiava di far sì che la situazione contingente si consolidasse a favore di quanti si erano accaparrato l'usufrutto del territorio. Emblematica di questa situazione è – a esempio – una contesa, avviata nel 1423, tra l'abbazia di Sesto e la comunità di S. Vito al Tagliamento, relativa al possesso di un bosco denominato *Albaretum*. L'escussione dei testimoni porta alla luce il fatto che l'*Albaretum* una sessantina di anni prima era una zona coltivata, pertinente al villaggio di *Bernava*, ormai scomparso e sostituito da un bosco, designato con il medesimo toponimo. Analogamente anche la vicina selva, chiamata *Cornea*, faceva parte in precedenza delle pertinenze coltivate del villaggio di Bernava con il nome di *Pratum Lungum*. L'abbandono del luogo abitato e dei coltivi, a seguito dei molteplici eventi bellici succedutisi tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento, e la conseguente trasformazione del paesaggio agrario, comportarono la perdita delle rendite legate al lavoro prodigato sulla terra,

sostituite da più episodiche riscossioni per l'usufrutto dell'incolto boschivo. Ciò rese anche meno nitida la percezione della proprietà dell'area stessa, di quali fossero le persone che avevano diritto di entrarvi e di ricavarne qualche forma di usufrutto e a quale titolo lo facessero.

I numerosi e ricorrenti processi per l'uso degli incolti, che comportavano appunto l'accertamento delle divisioni confinarie e l'individuazione di chi deteneva i diritti di utilizzo o l'esercizio della giurisdizione, avevano origine per l'appunto in una contesto in cui si era persa, in molti casi, la nozione precisa di chi fosse il legale proprietario e quali diritti potesse esercitare sulle terre soggette. Ma era anche una situazione in cui si veniva manifestando, da parte dei signori, una precisa volontà di affermazione dei propri diritti e delle proprie competenze, non solo per quanto atteneva alla percezione della rendita fondiaria, comunque si configurasse, ma anche per quanto concerneva la rivendicazione di ambiti di dominio sia sul territorio che sugli uomini. Da ciò il deciso prevalere in questo periodo, di controversie tra comunità di villaggio e signori, su cui tuttavia non ritengo in questa sede di presentare casi specifici – anche perché già in parte conosciuti²⁴ – per proporre invece una riflessione su un altro di tipo di conflittualità confinaria.

Il nuovo profilo istituzionale dello stato che prese il posto di quello patriarchino ebbe dei contraccolpi precisi anche per quanto riguarda l'accendersi di controversie “di frontiera” in senso stretto. Come la gran parte delle formazioni politiche di età medievale, lo stato patriarchino era in realtà un coacervo di domini giustapposti a macchia di leopardo, al cui interno sussistevano *enclaves* appartenenti a signori diversi, come i duchi d'Austria, i conti di Gorizia, la chiesa di Bressanone, quella di Bamberg. Una situazione di questo genere era congruente con una concezione patrimoniale delle formazioni politiche medievali, in cui la discontinuità territoriale era assolutamente normale e non si dava luogo all'istituzione di barriere confinarie, né sussistevano particolari vincoli o limitazioni per quanto concerneva il transito degli uomini e delle cose o l'utilizzo economico di beni situati in territori diversi da quello di dominio immediato²⁵.

Con la conquista veneziana si acuirono le tensioni nei confronti delle aree di sovranità esterna e i margini confinari diventarono zone particolarmente sensibili, per la diretta prossimità di un potere diverso e potenzialmente nemico. Gli attriti e le controversie a livello locale per la definizione degli spazi e il loro utilizzo da parte delle comunità di villaggio, se apparentemente non sembrano discostarsi da quelli ricorrenti anche in epoca precedente, comportano tuttavia, in questi casi, una consapevolezza diversa perché i limiti della singola comunità venivano a coincidere con quelli dell'entità politica di cui facevano parte e che sempre più si avviava a diventare stato. Vi è insomma un salto di qualità che si percepisce non solo nel protrarsi nel tempo delle vertenze, ma soprattutto nell'intervento da parte del potere centrale nel meccanismo di definizione dei limiti territoriali. Ciò denuncia un più accentuato interesse in questo campo, in cui si riconosce una delle prerogative della propria sovranità, e si agisce pertanto affinché la parte avversa venga esclusa da qualunque

uso del territorio considerato di propria pertinenza. Un interesse che si esplica anzitutto nell'appoggio e nel sostegno conferito alle rivendicazioni delle comunità locali situate all'interno del proprio ambito di dominio in opposizione a quelle della parte avversa, ma che poteva arrivare fino all'assunzione *in toto* della questione e alla sua risoluzione ai livelli più alti del potere.

Un esempio molto interessante di questo peculiare sviluppo è costituito da tutta una serie di controversie che si accesero tra Pordenone, soggetta agli Asburgo, i duchi d'Austria, e le località vicine, come Torre, Fiume Veneto, Zoppola, Ovedo, e altre ancora, sottoposte alla giurisdizione di nobili locali, ma rientranti comunque sotto la sovranità veneziana²⁶. Erano ambiti di dominio intersecantisi, formatisi nel corso del tempo a seguito di concessioni, benefici e infeudazioni, in cui anche corsi d'acqua come il Meduna, il Noncello, il Cellina, non avevano la funzione di limite confinario. Il feudo patriarchino di Torre²⁷, a esempio, si incuneava nel territorio pordenonese fin quasi sotto le mura cittadine, mentre per contro, al di là del Meduna, la sovranità dei duchi d'Austria si estendeva su Poincico, Fiume e Zoppola. Quest'ultima località venne acquistata – nei primi anni del Quattrocento – dal patriarca Pancera, allora in carica, che ne investì feudalmente i propri fratelli. Alla caduta dello stato patriarchino, i Pancera intuirono subito che la salvaguardia di diritti così recentemente conseguiti poteva venire soltanto da un rapporto molto stretto con il nuovo potere, al quale fecero solenne atto di sottomissione²⁸. Ciò andava proprio nella direzione del rafforzamento del proprio dominio nelle zone situate al limite con potentati estranei, perseguita dalla signoria veneta, una politica che si profilò all'indomani della conquista, con la l'apertura della vertenza in merito alla giurisdizione di Fiume e alla definizione dei suoi confini²⁹. Se questa vertenza sembra si sia chiusa rapidamente, più lungo e spinoso si presenta il caso del contenzioso che riguarda Zoppola con i vicini villaggi di Ovedo e Castions divisi dalle opposte Cordenons e Pordenone dall'ampio alveo ghiaioso del Cellina-Meduna, un'area assai estesa soggetta a molteplici forme di sfruttamento collettivo – dal pascolo per gli animali, allo sfalcio di erba e strame, alla pesca, al prelevamento di sassi e ghiaie per l'edilizia – godute in maniera comune e indivisa dalle varie comunità.

La vertenza si aprì nel novembre del 1436³⁰ nei modi soliti, con la cattura e la detenzione, da parte dei pordenonesi, di due rustici di Zoppola, trovati a tagliar strame in una comugna, poi rilasciati trattenendo, a titolo di pegno, gli attrezzi che avevano con sé. Una controversia localissima e circoscritta, a prima vista, se non fosse che ne abbiamo notizia direttamente da una lettera del Luogotenente Luca Tron, il supremo rappresentante del potere veneto nella Patria del Friuli, che ne trattò direttamente con il Capitano che rappresentava il duca d'Austria e le altre maggiori magistrature pordenonesi³¹. Tre mesi dopo sulla questione intervennero addirittura il duca d'Austria, da un lato, e il doge di Venezia dall'altro, a tutela – quest'ultimo – dei diritti dei signori di Zoppola di cui si proclamava difensore, in quanto superiore feudale³². L'intervento delle autorità istituzionali ai massimi livelli costituisce d'altra parte un preciso segnale che ci fa comprendere come non si trattasse più di definire semplice-

mente i limiti degli ambiti controllati dalle comunità locali relativamente allo sfruttamento economico del territorio. Quei limiti, nella nuova configurazione politico-istituzionale, erano assunti quali confini territoriali di formazioni politiche che si stavano orientando sempre più in senso statale, e come tali non potevano assolutamente restare indefiniti e parzialmente sovrapposti.

Si trattava dunque di determinare un confine certo e nettamente individuabile, una linea che dividesse territori e uomini e non più un'area indivisa sfruttata promiscuamente. Una linea che – come si era espresso icasticamente un testimone a proposito della strada che fungeva da tracciato divisorio tra il territorio di Torre e quello di Cordenons – avesse la caratteristica che: «Videte, si caderem in terra a spallis reversis, caderem super territorio meo, et si caderem a parte ante, caderem super vestrum territorium»³³. Il compito non si presentava facile anche per le caratteristiche morfologiche del corso d'acqua che avrebbe potuto costituire la “naturale” linea di demarcazione. Il Meduna infatti non presenta un alveo unico e scorre “a treccia” fra le ghiaie, cambiando frequentemente – anche da una stagione all'altra – il suo percorso, mentre il suo ampio letto ghiaioso si presta comunque a venir facilmente oltrepassato da animali e uomini. Soprattutto però, si trattava di compiere un'operazione per molti versi rivoluzionaria, nel senso che andava a modificare, in maniera sostanziale e repentina, una situazione di coesistenza di lunghissimo periodo, che si era strutturata tenendo conto del necessario equilibrio tra coltivi e incolti delle limitrofe comunità di villaggio e non certo delle istanze di natura politico-strategica e giurisdizionale delle formazioni politiche.

Mentre dunque sul campo i residenti continuavano a utilizzare i luoghi come avevano sempre fatto, dando adito a sconfinamenti, pignoramenti e incarceramenti³⁴, al livello dei vertici di potere si tentò di addivenire a una soluzione con carattere di stabilità che desse certezza e riconoscimento dei diritti. Fallita, a quanto sembra, una prima soluzione compromissoria affidata un plenipotenziario unico, si delegò la risoluzione dell'intricata vertenza a tre arbitri, uno in rappresentanza di ciascuna parte e un terzo costituito da un illustre giureconsulto padovano che doveva rappresentare la legge al di sopra degli interessi particolari. Costoro, l'8 giugno 1449, pronunciarono la loro sentenza, sulla base dell'esame della documentazione scritta prodotta dai contendenti, del ripetuto ascolto dei testimoni e attraverso la diretta conoscenza dei luoghi, oggetto di frequenti sopraluoghi³⁵. Il risultato a cui arrivarono consistette nell'individuare una linea di demarcazione, una linea che non esisteva in precedenza, e nel tracciarla materialmente sul terreno mediante l'apposizione di «signa, que reservamus per nos ponendo et designanda». E pertanto «volentes confines et terminos magis clarificare et lucidare», il giorno seguente si portarono sui luoghi in questione e «posuerunt sive poni fecerunt et designari foveas ac cumulos terre in locis superius in sententia descripti»³⁶.

Si trattava dunque di una demarcazione che era funzionale a una definizione degli ambiti di esercizio della giurisdizione³⁷, mentre ben più difficile era il compito di separare con coerenza possessi e aree su cui esistevano diritti consolidati di sfruttamento comunitario e terre in proprietà che venivano a

trovarsi spesso al di là del confine tracciato. L'intreccio non poteva venir gordianamente reciso, per cui si prevedevano, per gli aventi diritto, le necessarie facoltà di accesso ai terreni che si trovavano al di là del nuovo confine nonché particolari esenzioni e deroghe³⁸.

La sentenza lasciava comunque le parti non del tutto soddisfatte e nel tempo si aprirono ampi spazi di contenzioso, per cui si ebbero ulteriori chiarimenti, aggiunte, definizioni e aggiustamenti, fino a che, nel 1455, si giunse alla nomina di nuovi plenipotenziari, rispettivamente da parte del duca d'Austria e del doge di Venezia, in vista di una nuova, rapida e possibilmente definitiva soluzione della controversia. L'importanza che entrambe le parti attribuivano alla definizione della questione si evidenzia dal calibro delle personalità che furono chiamate a darne risoluzione: da parte imperiale l'insigne umanista Enea Silvio Piccolomini, già cancelliere di Federico III, al tempo vescovo di Siena³⁹, oltre al decretalista Giovanni Hinderbach⁴⁰, a cui la Serenissima contrapponeva il suo oratore Candiano Bollani e il giureconsulto Francesco Capodilista⁴¹. Costoro peraltro non trattarono il problema partendo da una base di tipo dottrinale, ma procedettero secondo la prassi abituale e consolidata, conformemente alle linee già esperite dai giuristi di più basso livello, vale a dire si recarono sul posto e procedettero all'ascolto delle deposizioni rilasciate dai testimoni presentati dalle parti. Il peso attribuito a tali testimonianze dovette essere considerevole, visto che esse vennero integralmente trascritte nei volumi membranacei della serie *Libri Commemoriali* della Repubblica veneta, dove trovano posto atti ufficiali della Serenissima⁴².

Se in apparenza dunque non sembrano prodursi differenze di rilievo sul piano del metodo scelto per dirimere la questione, le deposizioni testimoniali introducono una serie di elementi nuovi e di considerazioni che, fino a quel momento, non erano stati raccolti e recepiti, almeno per quanto concerne la documentazione rimasta. Significativamente infatti, non vennero chiamati a deporre i *vicini*, appartenenti alle comunità in conflitto, ma persone per lo più residenti altrove, che dimostravano però, per una loro passata o recente frequentazione, una buona conoscenza della situazione. Si trattava insomma di persone che non erano direttamente coinvolte nella vertenza e nella ricaduta di benefici immediati; forse proprio per questo davano garanzia di disinteresse e dunque di maggiore attendibilità. In realtà le loro deposizioni attestano l'esistenza anche di corposi interessi economici che ruotavano attorno all'utilizzo degli incolti tra Cellina e Meduna: si trattava infatti soprattutto di pastori della zona pedemontana, che si spostavano lì a pascolare i loro armenti, e di pescatori di professione. Nessuno di loro, in genere, aveva una cognizione precisa dei limiti territoriali o di quelli giurisdizionali nell'area delle comunaglie, anche se erano ovviamente al corrente delle tensioni esistenti tra le due comunità e della divisione tra i due ambiti di potere. Pertanto, salomonicamente, pagavano un censo sia ai signori di Zoppola che al capitano di Pordenone, ottenendo in cambio una licenza scritta che consentiva loro di pascolare nell'area contesa senza che le loro bestie venissero catturate e trattenute dall'uno o dall'altro⁴³.

In sostanza, l'accertamento della legittimità dei diritti avvenne non tanto sul piano dottrinale, malgrado il calibro dei giusperiti chiamati ad acclararlo, quanto piuttosto su quello della quotidiana convivenza e sugli aggiustamenti che essa richiedeva. E è probabilmente per questo motivo che si giunse, questa volta nel giro di pochi giorni, all'emanazione di una sentenza che recepiva nella sostanza gran parte di quanto già stabilito nel 1449, introducendo solo ulteriori specificazioni sui punti controversi e sulle modalità di usufrutto del territorio, che tenevano conto delle divergenze che si erano concretamente prodotte nel corso del tempo⁴⁴.

E è questo un nodo centrale: se da una parte, infatti, si ribadiva il principio cardine della consuetudine, che legittimava le prerogative esplicate *ab antiquo*, dall'altra parte proprio la necessità – e la volontà – di tener conto delle modificazioni che si erano prodotte in tempi recenti introduceva un elemento sovvertitore. A proposito dei prati di proprietà di privati, a esempio, si specificava «et intelligatur esse prata illa que pro pratis ab antiquo fuerunt tenta et possessa, immo etiam si solum a quinque annis citra»⁴⁵. In definitiva, era proprio la volontà di definire e costruire un confine lineare, che spartisse – oltre che gli ambiti giurisdizionali – anche le terre, le acque e le loro diverse possibilità di sfruttamento, a costituire l'elemento dirompente contro cui si scontravano le pratiche consuetudinarie. O meglio, ciò da un lato portava a una sempre più dettagliata definizione – e dunque limitazione – delle pratiche di usufrutto del territorio, a una identificazione degli aventi diritto, a una partizione micro-zonale. Dall'altro lato, introduceva una possibilità di contrattazione, cioè la facoltà di rigettare – vuoi in nome della consuetudine antica, ma allo stesso modo anche in base alle nuove situazioni che si erano prodotte – condizioni ritenute non soddisfacenti.

Di conseguenza, ancora una volta si trattò di un patto che restò sulla carta, anzitutto per l'evidente insofferenza dei supremi poteri ad accettare fino in fondo limitazioni drastiche alla propria capacità e potenzialità di intervento sul territorio e sugli uomini soggetti, ancor più evidenti dal momento che non si trattava semplicemente di ripristinare un ordine antico, ma si configurava una situazione in evoluzione in cui si intravedevano, anche nel futuro, margini per acquisizioni più vantaggiose⁴⁶. Su di un diverso versante, si continuavano a manifestare le difficoltà avvertite dai membri delle comunità di villaggio nei confronti delle restrizioni imposte al loro abituale agire, che doveva conformarsi a una spartizione degli spazi di uso collettivo non sedimentata nella memoria, nelle abitudini, nella percezione. Sta di fatto, che gli episodi e le denunce di uso abusivo delle risorse nell'area contesa si snocciarono lungo tutto il Quattrocento, dando luogo talvolta anche a violenze gravi e a un'effettiva sproporzione tra l'atto in sé e le ripercussioni e i provvedimenti presi dal Senato della Repubblica Veneta⁴⁷. Ripercussioni che diventarono tanto più acute e risentite a mano a mano che si facevano tesi i rapporti con la casa d'Austria e si giocava una partita che solo apparentemente riguardava il diritto di sfalcio, di pascolo o di pesca nell'area del Cellina-Meduna, mentre sul cui sfondo si profilava già lo scontro tra la potenza veneziana e quella asburgica.

Un altro punto interessante relativo alle modalità di soluzione delle controversie riguarda le figure cui era delegato il potere decisionale in merito ai confini contesi. A dirimere le questioni erano ora chiamati i signori del diritto, giusperiti di chiara fama che argomentavano e avvaloravano le ragioni della parte che sostenevano sulla base della scienza giuridica che, proprio sullo scorcio del medioevo, stava mettendo a punto con sempre maggior acutezza e precisione i suoi strumenti concettuali⁴⁸, mentre – di contro – il ruolo dei personaggi autorevoli in funzione di arbitri sembra venir meno⁴⁹. Ciò nonostante, non pare invece tramontato il ricorso all'escussione dei testimoni, essenziali punti di riferimento laddove non esisteva documentazione scritta che attestasse la sussistenza di usi e consuetudini particolari, vivi nella memoria e nella prassi ma non sanzionati da leggi e disposizioni.

4. *Qualche considerazione finale*

Non è possibile allo stato di una ricerca che muove i primi passi, come è quella qui presentata, proporre un quadro interpretativo e delle conclusioni che abbiano valore generale. Oltre a sottolineare la ricchezza di elementi che può emergere dall'analisi della problematica confinaria e dall'esame delle fonti che ne trattano – di cui si è dato solo qualche esempio – ci limitiamo ad accennare a qualche considerazione di valore problematico piuttosto che assertivo.

Distinguere i diritti e lo spazio proprio da quello altrui significa in primo luogo definirne i limiti, procedendo dunque a identificare con precisione i luoghi di appartenenza esclusiva ed eventualmente quelli di godimento indiviso con altre comunità. Si tratta, come è noto, di elementi del paesaggio, individuati come significativi, e di segni eventualmente lasciati in loco, il cui significato peraltro è leggibile solo da chi ne conosce la funzione. In definitiva la consapevolezza dei limiti confinari – ancora una volta – risiede nella comunità di persone che ha la percezione del suo esatto andamento. La memoria degli uomini è il fulcro su cui si appoggia tutta la costruzione, costituisce la sua forza ma anche la sua debolezza, perché non è in grado di costituire archivi stabili di dati certi e indefettibili, a cui fare ricorso in caso di necessità. La debolezza della memoria umana è percezione correntemente avvertita e spesso esplicitata nei testi medievali, quale motivo della necessità di redigere un testo scritto⁵⁰. Così la consapevolezza precisa di un tracciato confinario, se non viene periodicamente rinnovata, si perde nel giro di una generazione, specie in presenza di modifiche dell'uso del territorio o di eventi che disperdono il gruppo umano. La labilità e l'incertezza della linea di confine può mettere in pericolo la legittimità dei diritti e degli usi su tutta l'area che il confine include al suo interno e delimita. Le controversie confinarie, specie quando si ripropongono più volte negli stessi luoghi, hanno probabilmente non solo lo scopo di porre rimedio a situazioni di conflitto contingenti, ma anche quello di rafforzare nella comunità la percezione dettagliata e analitica, sul terreno, dei limiti confinari⁵¹. Ciò vale soprattutto nella fase che vede la comunità ri-

spondere collettivamente a tali sollecitazioni e manifestare per bocca dei suoi membri – talvolta, anche se non necessariamente, quelli maggiori per età; comunque quelli che hanno informazioni o esperienza diretta dei fatti e della situazione – la memoria dell'estensione del territorio comunitario e dei segni che lo delimitano.

La sentenza che doveva chiudere il contenzioso tra le parti, definendo gli ambiti sottoposti al dominio di ciascuna di esse, viene però di regola lasciata a personaggi autorevoli, estranei alle comunità in conflitto, che vengono chiamati a dirimere la questione in qualità di arbitri. Il loro parere – qualunque sia – viene preventivamente accettato dalle due parti in lite, anche quindi se sarà loro sfavorevole. In genere però si constata la tendenza ad avallare le ragioni della parte che ha mosso l'azione giudiziaria, vale a dire della parte che ha visto minacciate, nella pratica, le proprie prerogative e che apparentemente sembra la più debole. L'azione giudiziaria – e di conseguenza la relativa sentenza – sembrano avere il significato di riportare la questione sul piano “dei diritti”, almeno quando le due parti in conflitto abbiano pari peso e autorevolezza, mentre diversa è la situazione quando la relazione è di tipo asimmetrico e le variabili che entrano nel gioco sono molte e assai variegate. Al di là dell'esito, la promozione dell'azione giuridica costituisce un passo importante, dal momento che, se non vengono contestate, le modificazioni d'uso del territorio e la loro estensione possono essere autolegittimanti e acquistare tutti i caratteri del diritto consolidato.

Le acquisizioni della scienza giuridica anche in questo campo, sullo scorcio del medioevo, e il peso decisivo sempre più affidato al ruolo dei giureconsulti, non possono comunque rimuovere il fatto che le proposizioni generali indicate dalla dottrina dovevano essere di volta in volta calate sul campo, nello specifico di una situazione peculiare, strutturatasi nel tempo, e nel vivo delle comunità umane in cui si era prodotta. Era una situazione di cui soltanto coloro che la conoscevano direttamente – e che venivano chiamati a darne conto nel ruolo di testimoni – avevano esperienza e memoria. E è per questo – ad esempio – che il fine letterato e umanista Enea Silvio Piccolomini, o il celebre giureconsulto Francesco Capodilista, non potevano trarre unicamente dal loro sapere la risoluzione di uno dei tanti conflitti aperti, ma dovevano necessariamente incontrarsi con il pecoraio Donato di Tramonti, o il pescatore Pietro di Fiume e tanti altri come loro, e ascoltare quanto costoro avevano da dire, accogliendo il loro contributo di testimonianze, indispensabile per il chiarimento della situazione.

Ancora una volta dunque, su un diverso versante rispetto a quello richiamato poco sopra, emergeva il problema del confronto con le ambiguità del ricordo umano e con le apparenti certezze che esso proponeva, la constatazione del fatto che la memoria si riformula e si ristrutturava di continuo, in un processo dinamico di selezione, eliminazione e semplificazione dei ricordi, in grado anche di riplasmare il passato alla luce del contingente⁵². Quanto le differenze riscontrate derivassero dai meccanismi stessi di selezione dei ricordi, quanto le testimonianze potessero essere intenzionali e “pilotate” e quanto invece po-

tessero essere frutto di adeguamenti a una realtà in continua trasformazione è un problema che, in apparenza, non veniva toccato nel corso dei dibattimenti processuali e degli accertamenti che ne conseguivano. È evidente tuttavia che non si poteva eludere una riflessione su questo tema, quanto meno da chi era chiamato a pronunciare la sentenza e ad ascoltare parti e testimoni che proponevano letture divergenti di una stessa situazione⁵³. E sono probabilmente dovuti a valutazioni in cui entrano considerazioni di questo tipo i tentativi, evidenti nell'ultimo tipo di contenzioso descritto, di attribuire legittimità non solo a diritti esistenti e documentati *ab antiquo* ma anche venutisi a formare in tempi più recenti e strutturatisi in conformità a situazioni prodottesi *ex novo*.

Figure




Fig. 1 Zona interessata dalla confinazione del 1267 nella cartografia attuale (Carta Tabacco 1:150000)




Fig. 2 La zona interessata dalla confinazione tra Venezia e i Duchi d'Austria nella cartografia attuale (Carta Tabacco 1:150000)

Note

¹ La bibliografia sull'argomento, per quanto riguarda l'epoca tardo-medievale, è pressoché inesistente. Fa eccezione il bel saggio di M. Zacchigna, *La palude di Cinto. Una lite giudiziaria del tardo medioevo friulano*, in «Metodi e ricerche. Rivista di studi regionali», n. s. 1 (1982), 2, pp. 33-42. Per inquadrare il problema nei suoi termini generali, il riferimento basilare è P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo e età moderna*, Milano 2001; per l'analisi di diverse situazioni specifiche entro un ambito di dimensione regionale, vedi P. Guglielmotti, *Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale*, Roma 2001.

² Qualche cenno in D. Degrassi, *Frontiere, confini e interazioni transconfinarie nel medioevo: alcuni esempi nell'area nordorientale d'Italia*, in «Archivio storico italiano», 160 (2002), pp. 195-220. Per una lettura politico-istituzionale vedi F. Cusin, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Milano 1937, Trieste 1977².

³ Il tema è stato scandagliato soprattutto relativamente all'età moderna. Vedi F. Bianco, *Comunità di Carnia. Le comunità di villaggio della Carnia (secoli XVI-XIX)*, Udine, 1985 e Id., *Le terre del Friuli*, Mantova-Verona 1994.

⁴ G. Bianchi, *Documenti per la storia del Friuli dal 1317 al 1332*, 2 voll., Udine 1844; Id., *Documenta historiae Forojuliensis saeculi Decimi Tertii, ab anno 1200 a 1299 summatim regesta*, Wien 1861; *Documenti per la storia del Friuli*, a cura di G. Bianchi, Biblioteca Civica di Udine, Fondo principale, ms. 899, voll. 60 [da ora in poi Bianchi, *Documenti manoscritti*], trascrizioni ottocentesche di un imponente corpus documentario, di cui parte degli originali è andata persa o distrutta; *Diplomatarium Portusnaonense*, a cura di G. Valentinelli, Wien 1865, ed. anast. Pordenone 1984 [da ora in poi *Diplomatarium*]; V. Joppi, *Documenti goriziani del secolo XII e XIII*, in «Archeografo triestino», n.s. 11 (1885), pp. 377-405, 12 (1886), pp. 1-89, 13 (1887), pp. 49-99 e 379-410, 14 (1888), pp. 21-60 e 265-297; F. Swida, *Documenti goriziani e friulani dal 1126 al 1300*, in «Archeografo triestino», 14 (1888), pp. 399-425; R. della Torre, *L'abbazia di Sesto in Sylvis dalle origini alla fine del '200. Introduzione storica e documenti*, Udine 1979.

⁵ Vedi D. Moreno, O. Raggio, *Premessa*, in «Quaderni storici», 27 (1992), n. 81, pp. 613-624.

⁶ Bianco, *Comunità di Carnia* cit., p. 57.

⁷ Bianchi, *Documenti manoscritti*, vol. VI, n. 322.

⁸ Per una dettagliata trattazione relativamente alle circoscrizioni plebanali del Friuli centro-collinare (compreso nell'antico Arcidiaconato Superiore), al territorio loro sottoposto e alle vicende che portarono, in tempi diversi, al distacco delle parrocchie dalla matrice, si veda F. De Vitt, *Istituzioni ecclesiastiche e vita quotidiana nel Friuli medievale*, Venezia 1990, in particolare le pp. 33-120.

⁹ La pieve di Cavazzo, diversamente da quella di Osoppo, faceva parte della circoscrizione ecclesiastica e amministrativa della Carnia, che aveva uno status peculiare. Vedi in proposito F. De Vitt, *Pievi e parrocchie della Carnia nel tardo medioevo (secc. XIII-XV)*, Tolmezzo 1983.

¹⁰ Bianchi, *Documenti manoscritti*, vol. VI, n. 322.

¹¹ Il riscontro è stato effettuato sulla carta al 25.000 edizione Tabacco e con controllo su C. C. Desinan, *La toponomastica del comune di Osoppo*, Udine 1979 e sullo schedario toponomastico raccolto da G. B. Corgnali e trascritto da Cornelio Cesare Desinan, che ringrazio per averlo gentilmente messo a mia disposizione per la consultazione. Ho consultato anche G. Biasutti, *Forgaria-Flagogna-Cornino-San Rocco*, Udine 1976, e *Val da lâc*, 64° Congresso della Società Filologica friulana, a cura di A. Nicoloso Ciceri e D. Molfetta, Udine 1987.

¹² È interessante riscontrare che nell'elencare le località definite dal confine non si proceda come se si tracciasse una sorta di circonferenza. Piuttosto – sembra di capire – si prende come centro Osoppo, sede plebanale, e si procede dapprima guardando a nord e a nordest, tornando poi a Osoppo. Successivamente, sempre da Osoppo ci si volge a sudovest e si completa la figura chiudendo il perimetro sulle prime località citate.

¹³ Vedi Desinan, *La toponomastica* cit., p. 68, pp. 113-114. Desinan riporta l'opinione espressa da Biasutti, che identifica il *lapis pilosus* del documento in questione con il Clap o Clapàt, isolotto ghiaioso e cespuglioso del Tagliamento, ai confini tra Osoppo, Forgaria, Maiano e S. Daniele. Il *lapis albus* ricorre come elemento puntuale di confinazione anche un secolo e mezzo più tardi, in un processo tra la comunità di Gemona e quella di Osoppo del 1444. Vedi Archivio storico del Comune di Gemona, b. 726.

¹⁴ Analoga tendenza si rileva anche in altri documenti relativi all'ambito montano, come la sentenza riguardo ai pascoli tra Nimis e Tarcento in Bianchi, *Documenti manoscritti*, vol. VI, n. 366, datato 1270, luglio 10, o la determinazione dei pascoli delle ville di Cimolais e di Claut, in Bianchi,

Documenti per la storia del Friuli dal 1326 al 1332, doc. 737, pp. 595-597 datato 1332, giugno 21: «Item sententiavit quo Commune et homines ville Cimulay comugnare et pascolare debeant, tam in montibus quam in planitiis, a valle Monteselle et a termino ibi posito et a valle de Dosola idem recte usque a summitatem montis; et a medio ayrale de Stavialle inde recte a saxum Album inferius; et inde recte per vallem de Claveda usque a saxum Album superius, in recta versus Cimulay sit terra et pasculum communis Cimulay; et exinde versum Clautum sit terra et pasculum communis Clauti».

¹⁵ Così anche Marchetti, *De iure finium* cit., p. 200.

¹⁶ Per un primo inquadramento del problema ci si può ancora rivolgere a G. Santini, *I "comuni di pieve nel medioevo italiano". Contributo alla storia dei comuni rurali*, Milano 1964. In Friuli si riscontra la persistenza, ancora alla fine del Quattrocento, del "placito di cristianità", vale a dire l'assemblea dei capifamiglia, convocata da arcidiaconi o vicari patriarcali in visita pastorale e chiamata a rispondere sulla fede, la vita morale del clero e dei laici, la corretta amministrazione o l'eventuale usurpazione dei beni ecclesiastici, ma anche in merito a contravvenzione delle leggi in campo civile e penale. Ciò si riflette nell'elenco di domande proposte, a esempio, nel placito tenuto a Moggio nel 1493 e riportato in De Vitt, *Istituzioni ecclesiastiche* cit., p. 15. Tra di esse, è significativa la presenza del quesito n. 15 «Si quis incidit ligna bannorum rationis Mozii». Sul placito di cristianità vedi anche E. Degani, *Il placito di cristianità*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 8 (1912), pp. 281-299.

¹⁷ Lo sfruttamento comune dei pascoli e degli incolti da parte di più comunità vicine si ritrova anche in altre situazioni, così in pianura tra Buttrio, Camino e Caminetto. Vedi Bianchi, *Documenti per la storia del Friuli dal 1326 al 1332* cit., doc. 579, pp. 326-328, datato 1329, luglio 9. Anche in questo caso c'è un riferimento all'appartenenza a una stessa circoscrizione religiosa. Afferma uno dei testimoni: «Scit pro certo quo illi de Camino, Caminetto et Budrio consueverunt pascolari insimul in omnibus locis... tamquam vicini in pace et quiete... hic inde per communias, prata et campos vacuos, et sunt vicini in sepulturis et aliis».

¹⁸ Qualche osservazione in proposito in D. Degrassi, *Mutamenti istituzionali e riforma della legislazione: il Friuli dal dominio patriarchino a quello veneziano (XIV-XV secolo)*, in «Clio. Rivista trimestrale di studi storici», 36 (2000), pp. 419-441, p. 427. Per un confronto generale sulla normativa di quest'area vedi D. Moscarda, *Sugli ordinamenti dei comuni rustici del Friuli pedemontano e patriarchino tra XIV e XV secolo*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 74 (1994), pp. 99-191.

¹⁹ Bianchi, *Documenti per la storia del Friuli dal 1326 al 1332* cit., vol. 1, n. 279, pp. 487-489. La citazione è a p. 489.

²⁰ L'impatto negativo degli eventi bellici e ancor più delle usurpazioni di terre e delle spogliazioni dei documenti che ne attestavano i diritti proprietari, avvenuti nel generale clima di violenza e insicurezza, sono testimoniati in maniera esplicita dall'abate di Sesto, impegnato già dalla fine del Trecento nell'azione di recupero dei beni pertinenti al monastero. Il 6 novembre 1399 «volens et cupiens iura ipsius monasterii, quorum multa tempore guerre ex ipso monasterio ablata et depredata fuerunt per emulos qui ipsum intrarunt, in lucem reducere toto posse» chiese ai vicini di Cimolais che dimostrassero la legittimità dei possessi che detenevano. Traggo la citazione da A. Tilatti, *Gli abati e l'abbazia di Sesto nei secoli XIII-XV*, in *L'abbazia di Santa Maria di Sesto fra archeologia e storia*, a cura di G. C. Menis e A. Tilatti, Fiume Veneto 1999, p. 168. Si veda anche op. cit., pp. 166-169, per la più generale situazione di difficoltà dell'abbazia tra fine Trecento e primi decenni del Quattrocento.

²¹ D. Degrassi, *Il Friuli tra continuità e cambiamento: aspetti economico-sociali e istituzionali*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del tredicesimo Convegno Internazionale di studio del Centro italiano di studi di storia e d'arte (Pistoia 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 273-300; M. Zaccchigna, *Sistemi d'acqua e mulini in Friuli fra i secoli XIV e XV. Contributo alla storia dell'economia friulana nel basso medioevo*, Venezia 1996.

²² Fascicolo processuale in Archivio di Stato di Udine, Fondo Congregazioni religiose soppresse, b. 479. La vicenda è stata studiata da S. Battiston, *Una contesa giudiziaria per il possesso di una selva nel Friuli occidentale: l'abbazia di Sesto contro la comunità di San Vito (1423)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2003-2004, rel. D. Degrassi.

²³ In questa linea si situano, a esempio, le iniziative di recupero di beni e diritti avviate dall'abbazia di Sesto a proposito sia dei beni nel villaggio montano di Cimolais, richiamata alla nota 20, che del bosco *Albaret*, conteso dalla comunità di S. Vito, di cui alla nota precedente, che della palude di Cinto analizzata da Zaccchigna.

²⁴ Vedi S. Zamperetti, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia 1991; A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere e esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993; F. Bianco, *1511: la crudel zobia grassa. Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500*, Pordenone 1995; D. Andreozzi, *Rivolte e fazioni tra Quattro e Cinquecento: il caso del Friuli. Un contributo*, in «Metodi e ricerche. Rivista di studi regionali», n. s., 15 (1996), pp. 3-38; L. Morassi, *Economia e società in Friuli 1420-1797*, Udine 1997; G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Udine [1998].

²⁵ Vedi Degrassi, *Frontiere, confini* cit.

²⁶ Sulla formazione e gli sviluppi del dominio pordenonese quale "corpus separatum" vedi A. Benedetti, *Storia di Pordenone*, Pordenone 1964, pp. 13-155. Il dominio asburgico ebbe fine con la guerra del 1508.

²⁷ Per Torre vedi *Diplomatarium*, CLXXIX, pp. 203-207, che riporta l'escussione di testi in merito al fatto che gli uomini di Torre non avevano diritto di pascolo dal *Colesello* e dalla via che da Roveredo conduce a Cordenons in su. In questo caso era la via a costituire il limite confinario lineare. La risoluzione della vertenza si ebbe nel 1438 con sentenza pubblicata in *Diplomatarium*, CXCVIII e seguente.

²⁸ Vedi al riguardo P. Paschini, *Vicende zoppolane nel Quattrocento*, in «Memorie storiche feroziuliesi», 37 (1941), pp. 51-69, e G. Veronese, *Signori e sudditi. Il feudo di Zoppola tra '500 e '600*, Introduzione di F. Bianco, Pordenone 1997. Vedi anche Zamperetti, *I piccoli principi* cit., pp. 195-198.

²⁹ Vedi *Diplomatarium*, CLXXII, pp. 186-188, datato 18 ottobre 1425. Lo stesso documento, con lievi varianti grafiche, è riportato anche al n. CLIX, pp. 170-172, con la data erronea del 18 ottobre 1420. Vedi in proposito anche Benedetti, *Storia di Pordenone* cit., pp. 70-71 e nota 186.

³⁰ È probabile che le controversie si fossero manifestate anche in precedenza. Nel dicembre del 1432 infatti si ha notizia, da una lettera del Luogotenente veneto a Udine, della nomina di arbitri che regolassero le questioni insorte tra i pordenonesi e i nobili di Zoppola. Vedi *Diplomatarium*, CLXXXI, pp. 208-209.

³¹ «Graviter nobis lamentatus est nobilis dilectus noster dominus Franciscus de Zopola quo diebus proxime lapsis vestri homines duos de villa Zopole rusticos ipsius somini Francisci, segantes stramenta in certa commugna suis et vestris pariter communi, invaserunt cum armis, apprehenderunt et secum captivos adduxerunt a Portumnaonis, non aliter quam hostili tempore et inter hostes fieret, licet eos postmodum a se relaxaverint, retentis tamen certis eorum gladiis et falcibus a segandum, quodque et antea vestri alia quedam pignora in eadem commugna rapuerunt aliis subditis ipsius domini Federici. Denotavit quidem nobis habere suos huiusmodi ius et facultatem segandi et pasculandi in illa commugna sicut vestros de Curianaonis a proximo et longiquo et remotissimo tempore et temporibus». *Diplomatarium* CLXXXIX, pp. 215-216.

³² *Diplomatarium* CXCI e CXCII, pp. 217-219, e CXCIII, pp. 219-220: «in differentiis et causis vertentibus inter vos et ser Francischinum de Zopola tanquam pheudatarium dominationis mee, occasione certorum pratorum et pascuorum que ser Francischinus dominationis mee iuridicus pheudatarius recognoscit, debeam esse defensor et tueri iura que a pefatam dominationem meam spectare noscuntur».

³³ *Diplomatarium*, CLXXIX, pp. 203-207, a p. 207.

³⁴ Vedi, a esempio, *Diplomatarium*, CXCVII relativo all'incarceramento di cinque zoppolani trovati a pescare nel rio Basaldella.

³⁵ «visis earundem partium scripturis, processibus, attestationibus, litteris sigillatis eorumque petitionibus, auditis allegationibus partium sepe ac frequenter, visis locis differentiarum super quibus equitavimus pluries»: *Diplomatarium*, CCXI, pp. 240-245. Purtroppo non sono state conservate le deposizioni testimoniali.

³⁶ Op. cit., p. 244.

³⁷ «primo quo jurisdiction, dominium et garittus locorum positorum ultra Methunam versus Zopolam... et a dicto loco aque Methune eundo usque a viam Valvasoni antiquiorem... includendo in huiusmodi dominio, garitto et jurisdictionibus dicta confinia ipsam aquam et lectum Methune, esse debeat dicti ser Odorici et suorum fratrum»: op. cit., p. 241.

³⁸ A esempio: «declaramus quo prata illorum de Curianaonis, que sunt ultra dictam aquam Methune versus Zopolam, sint et esse debeant dictorum hominum et personarum quorum sunt et in eorum facultate secandi et pascuandi, adeoque a dicta prata accedere et exire possint et valeant more solito. Possint tamen in tempore hiemali in quo prata non banniuntur predicti domini

Odoricus et fratres ac eorum subditi et habitatores suarum villarum possint et valeant pasculare in dictis pratis, absque damno arborum vel vitium si quo foret»: op. cit., p. 241.

³⁹ Va rilevato che l'intervento del Piccolomini nella soluzione di questa controversia si situa in un momento decisivo della sua vita e della sua carriera. A seguito della morte di Niccolò V e dell'elezione del suo successore Callisto III, avvenute nella primavera del 1455, egli decise di percorrere la strada del dignitario di Curia e si trasferì a Roma nell'agosto di quell'anno. Lo troviamo a Zoppola dunque in un momento intermedio tra queste due tappe tra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 1455. Per un profilo rapido ma complessivo della figura vedi M. Pellegrini, *Pio II*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma 2000, II, pp. 663-685.

⁴⁰ Colto umanista, oltre che dottore *in utroque*, l'Hinderbach all'epoca ricopriva la carica di cancelliere e consigliere dell'imperatore. Con il Piccolomini era legato da intensi rapporti di amicizia che si sarebbero mantenuti anche più tardi, quando quest'ultimo sarebbe stato eletto papa. Nel 1466 l'Hinderbach venne nominato vescovo di Trento, carica di cui assunse i poteri temporali nel 1468. Sulla sua figura vedi D. Rando, *Dai margini la memoria. Johannes Hinderbach 1418-1486*, Bologna 2003 e Ead., *Johannes Hinderbach*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 2003, vol. 61, pp. 709-712.

⁴¹ Per un profilo delle personalità e delle opere vedi G. Pillinini, *Bollani Candiano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 1969, vol. 11, pp. 287-289 e M. Tocci, *Capodilista Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 1975, vol. 18, pp. 633-635.

⁴² Archivio di Stato di Venezia, *Libri Commemorativi*, XIV, cc. 183v.-187r. (numerazione moderna).

⁴³ A esempio Donato di Tramonti asserisce: «quo sunt XXVIII anni quo cepit venire Ovoletum a pasculandum super communeis predictis et accipiebat licentiam ab illis de Zopola possendi pasculare super suo territorio. Deinde, post duos et quinque tres dies ibat Portum Naonis et capiebat licentiam possendi pasculare super omnibus communeis territorii sui exceptis seminatis. Interrogatus qui solvebat de affictu, respondit quo solvebat tres agnos et unam peciam casei illis de Zopola et totidem capitaneo Portus Naonis. Interrogatus si capitaneus Portus Naonis sciebat quo solveret affictum illis de Zopola, dixit quo sic, quia capitaneus Portus Naonis mittebat suos nuntios Zopolam acceptum suum affictum et super addidit quo quando ibat a Portum Naonis dicebat capitaneo se habuisse licentiam ab illis de Zopola. Interrogatus quousque poterat pasculare, respondit quo habebat licentiam ab utroque pasculandi tantum quantum poterat»: op. cit., c. 185v.

⁴⁴ *Diplomatarium*, n. CCXXXVII, pp. 279-286.

⁴⁵ Op. cit., p. 282.

⁴⁶ Il patto stesso infatti prevedeva la possibilità di recedere, entro cinque anni, e di contrattare nuove condizioni: «Et quoniam oratores antedicti et eorum singuli subdubitare videntur aliqui convenisse quo sit suis constituendis preiudiciale, quasi muta possint iura cuilibet partium supervenire que a presens sunt incognita, vel etiam quo eorum constituentes de suo iure plus speraret quam ipsi oratores convenerint, propterea specialiter inter eos convenit quo liceat serenissimo et invictissimo Augusto et similiter illustrissimo dominio Venetiarum quomodocumque libuerit infra quinquennium ab ista transactione recedere et de suo iure denuo agere coram tribus per amicabilem compositionem eligendis»: *ivi* p. 285.

⁴⁷ Vedi al riguardo Paschini, *Vicende zoppolane nel Quattrocento* cit.

⁴⁸ Vedi Marchetti, *De iure finium* cit.

⁴⁹ Sul ruolo dei giuristi in questa prima fase di affermazione del dominio veneto, vedi G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 217-318, in particolare alle pp. 281-282; A. Viggiano, *Forme dell'identità locale e conflittualità politico-istituzionale. La Patria del Friuli e Venezia nel Quattrocento*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, voll. 2, Pordenone 1996, 2, pp. 17-47, alle pp. 41-43.

⁵⁰ Vedi J. Le Goff, *Storia e memoria*, Torino 1982; M. T. Clancy, *From Memory to Written Record: Englan 1066-1307*, London 1979.

⁵¹ In alcune zone è documentata l'usanza di far percorrere ai ragazzi e ai giovani della comunità il perimetro del territorio di pertinenza affinché restasse loro ben impresso nella mente. È molto interessante, a tale proposito, una testimonianza di ambito senese, risalente al 1272-1273, relativa alla definizione dei confini tra due villaggi, resa da un testimone nel corso di un dibattito processuale. Costui asserì che, quand'era piccolo, lui e gli altri ragazzi del luogo vennero istruiti a riconoscere il tracciato del confine che divideva le due località seguendone il percorso sotto la

guida di un adulto, che «mentre mostrava a lui e agli altri ragazzi che erano con lui i confini tra il territorio della Rocca e il territorio del castello di Arcidosso, frustava forte i detti ragazzi affinché si ricordassero meglio in futuro i detti confini». Vedi O. Redon, *Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale (secoli XIII-XIV)*, Siena-Roma 1999, pp. 164-167. È chiaro che si tratta in questo caso di un confine lineare. Per il Friuli non vi sono attestazioni positive di tale pratica.

⁵² Vedi al riguardo P. J. Geary, *Phantoms of Remembrance. Memory and oblivion at the end of the first Millennium*, Princeton (New Jersey) 1994.

⁵³ La molla che, in apparenza, faceva scattare l'avvio di un'azione giudiziaria era spesso quello del ristabilimento di una situazione che nel corso del tempo era stata, più o meno fraudolentemente, obliata. Rispetto a essa l'arbitro o il giureconsulto era chiamato a ristabilire verità e giustizia e dunque a identificare quali testimonianze, nei due gruppi che abitualmente si contrapponevano, potevano essere inficiate dalla prospettiva di un tornaconto personale. Queste riserve talora emergono dalle registrazioni dell'interrogatorio. A esempio: «Interrogatus quam partem vellet vincere: ius habentem», *Diplomatarium*, CLXXIX, p. 204; oppure «Interrogatus si tangeret eum, dixit quo non, et dixit quo alias coram officialibus fuerunt examine probe, prout sunt scripte per Odoricum notarium de Utino et sciebat pro firmo, et sua scientia, quo fit maxima iniuria et contra iustitiam contra Comune de Luinacho», Bianchi, *Documenti per la storia del Friuli dal 1326 al 1332* cit., I, n. 279, a p. 488. La riflessione giuridica attribuiva maggior valore alle testimonianze dei «simpliciores et rustici», perché si presumeva fossero meno in grado di manipolare la verità e i fatti, e dava importanza soprattutto ai più anziani tra di essi, che conservavano le memorie più risalenti nel tempo. Vedi Marchetti, *De iure finium* cit., pp. 174-181, in particolare a p. 180. Anche nelle fonti qui esaminate si riscontra questo genere di cautele: talora i testi vengono definiti «non doctus» oppure tale condizione risulta dal mestiere o dal tipo di vita praticata. Sull'altro versante, è da rilevare che molti testimoni a cui si chiede di enunciare l'età, dichiarano una vecchiezza avanzata, talora indicata in maniera generica e dunque un po' sospetta: «annos octuaginta et ultra», «habebat annos 90 et ultra», *Diplomatarium*, CLXXIX, pp. 203-207; altre volte invece il computo degli anni pare più preciso «interrogatus de etate sua, respondit quo habet centum minus XVI annis», Archivio di Stato di Venezia, *Libri Commemorativi*, XIV, c. 185r.